



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA SOVERATO

ORDINANZA Nr. 09/2020

Il Capo del Circondario Marittimo di Soverato:

VISTA:	l'ordinanza n. 11/2013 in data relativa alla disciplina della circolazione veicolare nel porto di Catanzaro;
VISTA:	la Circolare n. 38 datata 27.10.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti inerente la competenza in materia di viabilità in ambito portuale
VISTE:	le proprie vigenti ordinanze relative alla disciplina delle varie attività svolte nell'ambito portuale di Catanzaro;
VISTI:	gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 79 e 80 del relativo regolamento, parte marittima;
VISTO:	il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 relativo al nuovo codice della strada ed in particolare l'art. 6 comma 7 dello stesso;
VISTO:	il verbale redatto in data 06.03.2020 con il quale si condivideva la presente ordinanza;
VISTO:	il DPR 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada";
RITENUTO:	opportuno riordinare per quanto possibile la disciplina relativa alla circolazione veicolare e pedonale nel porto di Catanzaro;

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Esclusivamente ai fini della presente disciplina l'ambito portuale di Catanzaro è individuato dall'area demaniale marittima compresa all'interno della recinzione del porto e dai sistemi di limitazione dell'ingresso veicolare (sbarre ad apertura con badge magnetico), nonché dalle infrastrutture poste a riparo dei moli di protezione degli approdi (sopraflutto e sottoflutto), dotata di due accessi carrabili.
2. La presente ordinanza disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta delle persone e dei veicoli (autoveicoli, motocicli, velocipedi) nell'ambito portuale di Catanzaro. A tal fine il porto è diviso nelle tre zone di cui ai successivi articoli.

Articolo 2

Zona A (banchina di sottoflutto) – Accesso circolazione e sosta

1. La “Zona A” (in verde nella planimetria in Allegato 1) è considerata area a traffico limitato. Detta area è accessibile solo ed esclusivamente ai mezzi di servizio connessi con le attività di pesca e commercializzazione del prodotto ittico delle unità ormeggiate.
2. L’area operativa così individuata è considerata area di lavoro non aperta alla libera circolazione, e pertanto, chi vi dovesse illegittimamente accedere, lo farebbe a suo rischio e pericolo, assumendosene la responsabilità dei rischi e dei pericoli che ne possano derivare.
3. L’accesso alla predetta area deve avvenire previo rilascio, da parte dell’Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina, di autorizzazione d’accesso (nonché relativo badge magnetico per l’apertura del varco di accesso al porto), secondo le modalità di cui al successivo art. 5. L’accesso deve avvenire esclusivamente dal varco posto a sud del porto di Catanzaro.
4. È fatto assoluto divieto eccedere con qualsiasi tipo di veicolo nel tratto terminale del molo.
5. Sono autorizzati a transitare in tale zona solo i pedoni diretti alle unità navali ivi ormeggiate per motivi di lavoro e/o commerciali. Non è consentito l’accesso ai pedoni che non hanno uno specifico interesse commerciale o lavorativo.

Articolo 3

Zona B (Area diportistica) – Accesso circolazione e sosta

1. La “Zona B” o “Area diportistica” (in rosso nella planimetria in Allegato 1) è considerata area a traffico limitato. Di detta area fanno parte:
 - a) Area di riva non pavimentata: accesso ai pontili assentiti in concessione e zona assentita in concessione alla ditta Teti.
 - b) Scivolo pubblico di alaggio e varo imbarcazioni.
2. L’accesso alla predetta area deve avvenire tramite l’accesso nord del porto di Catanzaro e previo rilascio, da parte dell’Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina, di apposita autorizzazione (nonché relativo badge magnetico per l’apertura del varco di accesso al porto), secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
3. I pedoni che hanno necessità di accedere nella “Zona B”, per motivi strettamente connessi alle attività commerciali e nautiche insistenti nella predetta area, dovranno farlo rispettando l’apposita segnaletica verticale ed orizzontale e comunque prestando la massima attenzione.

Articolo 4

Zona C – Accesso circolazione e sosta

1. L’area C (in blu nella planimetria in allegato A) è considerata area a traffico limitato:
 - a) Strada di accesso al piazzale/banchina di sopraflutto;
 - b) Piazzale/banchina di sopraflutto destinata alla sosta di unità navali dedite alla pesca professionale.
2. L’accesso alla predetta area deve avvenire tramite l’accesso nord del porto di Catanzaro e previo rilascio, da parte dell’Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina, di apposita autorizzazione (nonché relativo badge magnetico per l’apertura del varco di accesso al porto), secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
3. I pedoni che hanno necessità di accedere nella “Zona C”, per motivi strettamente connessi alle attività commerciali insistenti nella predetta area, dovranno farlo rispettando l’apposita segnaletica verticale ed orizzontale e comunque prestando la massima attenzione. Non è consentito l’accesso ai pedoni che non hanno uno specifico interesse commerciale. Dovranno essere inoltre rispettate tutte le norme precauzionali previste per l’accesso pedonale alla “Zona A”

Articolo 5
Permessi di accesso, circolazione e sosta in porto

1. Le autorizzazioni per l'accesso, la circolazione e la sosta in porto sono rilasciati dall'Autorità Marittima ai soggetti/enti sotto elencati. Successivamente, il badge magnetico dovrà essere richiesto presso il Settore Patrimonio, Demanio e Partecipate del Comune di Catanzaro con le modalità definite dallo stesso settore e ad ogni buon fine allegate alla presente ordinanza.
2. Può essere autorizzato l'accesso e la circolazione, per periodi non superiori all'anno solare, di veicoli appartenenti od in possesso alle seguenti categorie di persone che comprovino un interesse, per ragioni di servizio, lavorative o imprenditoriali, all'accesso ed alla circolazione nell'area in questione:
 - a) ai mezzi alle Forze di Polizia ed alle Forze Armate;
 - b) personale civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e personale delle altre Amministrazioni dello Stato chiamati a svolgere la loro attività, anche occasionalmente, all'interno del porto;
 - c) personale appartenente agli organismi affidati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e degli Ispettori del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento delle Comunicazioni, per l'esecuzione di ispezioni a bordo delle unità navali ormeggiate nel porto di Catanzaro;
 - d) i titolari e dipendenti di ditte iscritte nei registri di cui all'art. 68 del C.d.N. o autorizzate ad operare nell'ambito portuale di Catanzaro, qualora impegnati nell'attività oggetto della predetta iscrizione;
 - e) armatori e proprietari di unità navali abilitate alla pesca professionale presenti in porto;
 - f) titolari di posto barca presso pontili in concessione;
 - g) marittimi imbarcati su unità da traffico e pescherecci che stabilmente operano nel porto di Catanzaro, o che sono temporaneamente all'ormeggio nel medesimo;
 - h) aziende dedite al trasporto dei prodotti della pesca limitatamente ai veicoli commerciali adibiti a tale trasporto;
 - i) auto dedicate al trasporto di persone a mobilità ridotta che abbiano necessità di accedere all'interno dell'ambito portuale;
 - j) auto adibite al trasporto di imbarcazioni da ammarare presso lo scivolo pubblico.

Le autorizzazioni in parola potranno essere rilasciate con i seguenti periodi di validità:

- **Temporanea:** previa esibizione di un documento d'identità. Valido per un singolo accesso e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività (non superiore alle 24 ore) per la quale si richiede l'accesso in porto. Solo in tale circostanza non è previsto il versamento cauzionale e il badge di accesso verrà rilasciato ai soggetti che hanno necessità di accedere al porto in maniera occasionale e non continuativa (es. ritiro pescato, scarico attrezzature/merci a bordo, carico/scarico merci e materiali, accesso alle aree in concessione, attività di bunkeraggio, etc.) direttamente da parte dell'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina;
- **Periodica:** richiesta in bollo nei valori vigenti, valido per un periodo massimo di 30 gg. dalla data di rilascio. Detto pass verrà rilasciato ai soggetti che hanno necessità di accedere in porto in maniera continuativa ma per periodi di tempo limitati (es. per lavori temporanei a bordo di unità, sosta in porto di unità per periodi definiti, ecc.);
- **Annuale:** richiesta in bollo nei valori vigenti, valido sino al 31/12 dell'anno solare di riferimento. Detto pass verrà rilasciato ai soggetti che hanno necessità di accedere in porto in maniera continuativa (es. per gli operatori e pescatori professionali, concessionari, ecc.). La richiesta di rinnovo dovrà pervenire, in carta libera, entro la scadenza dell'autorizzazione già rilasciata.

Per quanto riguarda i soggetti titolari di posto barca presso i pontili in concessione, il permesso d'ingresso verrà rilasciato per il tempo previsto dal contratto d'ormeggio presentato all'atto della richiesta di autorizzazione all'accesso a non più di due automezzi per posto barca.

3. La richiesta del permesso va fatta secondo il modello in allegato 2, allegando alla stessa copia della polizza assicurativa del mezzo e relativo libretto di circolazione.
4. Il permesso, rilasciato dall'Autorità Marittima, deve essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza degli autoveicoli e comunque per tutto il tempo durante il quale il veicolo transita e/o sosta nell'area. Deve essere invece esibito, dai conducenti di ciclomotori e motocicli e velocipedi a richiesta del personale in servizio in ambito portuale. Lo stesso non può essere ceduto a persone diverse dall'intestatario, ed in caso di utilizzo di veicolo differente da quelli precedentemente autorizzati, l'interessato è tenuto a comunicarlo preventivamente all'Autorità Marittima.
5. In caso di smarrimento/furto del permesso, il titolare deve presentare apposita denuncia scritta. Nel caso di smarrimento/furto della tessera magnetica, oltre alla denuncia si dovrà provvedere ad acquisirne una nuova, secondo le modalità previste dal Settore Patrimonio Demanio e Partecipate del Comune di Catanzaro.
6. Nel caso in cui le aree destinate a parcheggio risultassero tutte occupate i possessori del permesso di accesso e sosta non sono autorizzati a parcheggiare in aree diverse da quelle individuate dagli stalli o da apposita cartellonistica.
7. Nello specifico, al fine di disciplinare l'accesso dei mezzi adibiti al carico per la successiva commercializzazione del prodotto ittico proveniente dai pescherecci che approdano nel porto di Catanzaro, ed allo stesso tempo per consentire all'Autorità marittima di effettuare i previsti controlli sulla filiera della pesca, i conducenti dei predetti mezzi potranno aver accesso al porto esclusivamente previo ritiro di pass "temporaneo" da ritirare di volta in volta presso l'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro.

Articolo 6

Revoca dell'autorizzazione

1. Alla revoca dell'autorizzazione all'accesso in porto rilasciata dall'Autorità Marittima si può procedere per i seguenti motivi:
 - a) Per rinuncia formale dell'interessato;
 - b) Per inadempienza reiterata degli obblighi derivanti dal presente provvedimento ovvero da altre disposizioni emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato;
 - c) Per perdita dei requisiti per il rilascio;
 - d) Per morte dell'interessato;
 - e) Per cessazione del contratto di lavoro.
2. Resta inteso che l'Autorità Marittima, a suo insindacabile giudizio, può procedere in qualsiasi momento, alla revoca ovvero alla modifica, delle predette autorizzazioni.
3. Sarà cura dei soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso far pervenire all'Autorità Marittima i permessi di quei soggetti che abbiano perso i requisiti.

Articolo 7

Norme di prudenza

1. Le aree operative del porto di Catanzaro, sono da considerarsi "aree di lavoro", e sono destinate alle operazioni portuali ed alle attività commerciali ed operative connesse ai servizi portuali.
2. In particolare, si muovono mezzi e si movimentano merci/materiali, anche mediante l'utilizzo di macchine operatrici speciali, comprese quelli eccedenti la "sagoma limite" di cui al vigente Codice della Strada, e/o con carichi sospesi, e che pertanto costituiscono particolare rischio e pericolo per tutti coloro i quali si avvicinano nel raggio di azione degli stessi mezzi.
3. Nelle aree di cui sopra, che per motivi tecnico/operativi non presentano delimitazioni o barriere fisiche, il raggio di azione dei mezzi sopra citati può intersecarsi o ostacolare i percorsi veicolari.
4. Le aree portuali, in particolar modo quelle rientranti nell'area B e C, essendo l'infrastruttura portuale in corso di realizzazione, non sono dotate di idonea pavimentazione/segnaletica e

- pertanto è caratterizzata da una irregolare conformazione ed è costituita da terra battuta e sabbia. Pertanto l'utilizzazione dell'infrastruttura portuale deve intendersi, qualora effettuata a rischio e pericolo degli interessati, con particolari riguardo ad eventuali danni che dovessero verificarsi a carico dei materiali anche se utilizzati conformemente alle disposizioni che seguono.
5. Per i predetti motivi, non essendo sempre possibile prevenire e segnalare con immediatezza eventuali pericoli, chiunque acceda nelle predette aree deve attuare tutte le norme di sicurezza vigenti nonché il buonsenso circa la fattibilità dell'azione che si intende svolgere, assicurandosi preventivamente di non creare a se stesso e agli altri alcun pericolo o intralcio. In particolare, le persone che accedono in porto, devono tenersi a distanza di sicurezza dalle zone ove siano in corso operazioni commerciali, fuori dal raggio di azione dei cavi di ormeggio, dei mezzi meccanici e delle macchine operatrici, in particolar modo quelle con carichi sospesi. L'Amministrazione Marittima è da ritenersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'assunzione, da parte di chicchessia, di comportamenti in contrasto con la presente disciplina.
 6. In tale contesto, chiunque si trovi in suddetti ambiti, deve segnalare all'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina, ogni eventuale fatto di rilievo che riguardi le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa generare pericoli nell'ambito portuale stesso.
 7. I conducenti dei veicoli che circolano all'interno dell'ambito portuale devono attenersi alle norme vigenti in materia di circolazione stradale, ed in particolare:
 - a. accedere in ambito portuale procedendo a passo d'uomo;
 - b. prestare massima attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale;
 - c. parcheggiare senza intralciare il libero transito di altri veicoli ovvero lo svolgimento delle attività;
 - d. procedere con la massima prudenza e con gli anabbaglianti accesi mantenendosi a distanza di sicurezza di almeno 3 metri dal ciglio dei moli e delle banchine portuali;
 - e. è fatto divieto a tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, di transitare nel raggio di azione di eventuali gru e/o carri gru in movimento, avendo cura di tenersi a debita distanza dagli stessi, comunque ad una distanza non inferiore a metri 20 (venti). Pertanto, in caso di movimento della gru, l'accesso alla banchina sarà vietato.
 - f. è sempre vietato il sorpasso tra veicoli ed è vietato effettuare manovre pericolose.
 - g. è altresì fatto obbligo regolare la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo ed al suo carico, alle condizioni del manto stradale e ad ogni circostanza di qualsiasi natura, al fine di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni disordine per la circolazione (art. 141 c. 1 Cds).
 8. Nell'ambito portuale sono ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale limitata ai sensi degli articoli sopracitati.
 9. È espressamente vietato transitare su: scogliere, muraglioni, aree adiacenti i due fanali (rosso e verde) di segnalazione di ingresso/uscita del porto, e nelle zone interdette dall'Autorità Marittima con specifici provvedimenti emanati in relazione alle eventuali esigenze.
 10. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere, mantenendosi lungo i percorsi esistenti e, comunque, a debita distanza di almeno 3 metri dal ciglio di banchina. Inoltre, i pedoni devono prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, evitando gli ostacoli/impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto.
 11. È vietato sedersi o scavalcare i corrimano, parapetti, new jersey, sbarre, cancelli, bitte, gradini, cigli di banchina, nonché avvicinarsi ai segnalamenti marittimi.
 12. I pedoni minori di anni 14 devono essere accompagnati da una persona adulta.
 13. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli o banchine e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, è vietato il transito sulla banchina.
 14. I pedoni che circolano in ambito portuale, devono osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente, in relazione alla natura e alla particolare destinazione delle aree portuali e delle operazioni commerciali che vi si esercitano (presenza di carichi sospesi, cavi di ormeggio delle navi in tensione, manovre di mezzi meccanici, gru semoventi e carrelli sollevatori in movimento, ecc...).

Articolo 8 **Segnaletica**

1. È a cura dell'Amministrazione Comunale e delle società concessionarie di spazi all'interno del compendio portuale, ognuno per le parti di propria competenza e ove la stessa sia apponibile, l'apposizione/realizzazione e la manutenzione di adeguata segnaletica stradale (orizzontale e verticale) in conformità alla presente Ordinanza ed al Codice delle Strada citato in premessa.

Articolo 9
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza in materia di circolazione stradale, ed in particolare per quanto attiene alle abilitazioni dei conducenti, ai requisiti tecnici dei veicoli autorizzati a circolare, nonché alle responsabilità civili e penali in caso di incidenti stradali, valgono le disposizioni di cui al Codice della Strada e norme connesse.

Articolo 10
Entrata in vigore e violazioni

1. Le presenti norme sono integrate con quelle contenute in altre vigenti ordinanze relative alle diverse attività effettuate nel porto di Catanzaro.
2. La presente ordinanza entra in vigore dopo 60 (sessanta) giorni dalla data di emanazione, per dare la possibilità a chi ne abbia necessità di ottemperare alle formalità previste per l'autorizzazione. All'atto dell'entrata in vigore si intende abrogata l'ordinanza n. 11.2013 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato in data 23.07.2013.
3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice delle navigazione e, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, ai sensi del decreto legislativo 30.04.92 n. 285 con il quale è stato emanato il nuovo Codice della Strada e s.m.i..
4. La presente ordinanza viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito <http://www.guardiacostiera.it/soverato.->

Soverato, (data come da gruppo firma)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Matteo VERRIGNI



A
/



All'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in Via _____
tel. _____ Fax _____ e-mail _____
in qualità di _____

CHIEDE

Ai sensi dell'Ordinanza n. 09/2020 in data 08/07/2020 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Soverato,
il rilascio del permesso:

() periodico dal _____ al _____

() per l'anno 202____

per l'accesso e la sosta negli spazi destinati agli operatori portuali nella **Zona** _____
per i sottoelencati veicoli, in disponibilità del sottoscritto.

VEICOLO	TARGA	PROPRIETARIO

IL RICHIEDENTE

Al fine del rilascio della precedente autorizzazione dichiara sotto la propria responsabilità:
(inserire motivazione attestante i requisiti previsti dall'art. 5 dell'ord. 09/2020 per la concessione
dell'autorizzazione all'accesso)

Allego alla presente:

- libretto di circolazione del mezzo
- polizza assicurativa del mezzo in corso di validità.

Dichiaro altresì di essere a conoscenza dell'Ordinanza 09/20 in data 08/07/2020 di Circomare Soverato e che l'inosservanza reiterata della norme in essa menzionate comporta l'automatico ritiro del pass, sia esso annuale, periodico o temporaneo, fermo restando la facoltà dell'Autorità Marittima di sospendere, revocare o annullare il presente atto in qualsiasi momento, con comunicazione anche per le vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo, in ogni caso, l'inoltro di provvedimento formale motivato anche a mezzo fax o posta elettronica.

Catanzaro, _____

IL DICHIARANTE

CLAUSOLA DI CONSENSO

(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modulo sono utilizzate ai seguenti fini:

Rilascio del permesso di accesso al porto di Catanzaro.

Il sottoscritto, edotto dei diritti di cui è titolare ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo 196/2003 in relazione all'accesso ai propri dati personali eventualmente detenuti da codesta Autorità Marittima,

DICHIARA

a norma dell'art. 23 del D.Lgs. stesso di accettare che:

i dati personali la cui raccolta è dovuta per legge ovvero autorizzata dal sottoscritto possano essere oggetto di trattamento;

l'Autorità Marittima possa comunicare a terzi soggetti pubblici i dati di cui trattasi quando ciò sia previsto da norme di legge o regolamento ovvero nei casi in cui ciò risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

altro:

Catanzaro, _____

IL DICHIARANTE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CATANZARO MARINA

AUTORIZZAZIONE N. ____/20__

Il comandante del porto di Catanzaro Marina:

VISTA: l'istanza presentata in data _____ dal Sig. _____, in qualità di _____, con la quale chiede l'autorizzazione per l'ingresso e la sosta di n. ____ () autoveicoli targato/i _____, all'interno del porto di Catanzaro Marina;

VISTA: l'ordinanza n. 09/2020 datata 08/07/2020 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato;

VISTO: l'art. 81 del Codice della Navigazione;

A U T O R I Z Z A

L'autoveicolo targato _____, all'ingresso e sosta all'interno del porto di Catanzaro Marina, alle seguenti condizioni:

1. osservare scrupolosamente le norme previste dall'ordinanza n. _____ emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato.
2. l'autoveicolo addetto dovrà essere condotto dal proprietario/utilizzatore.

L'Autorità Marittima viene manlevata da qualsiasi responsabilità sia penale che civile che ne potesse derivare per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare all'interno del bacino portuale.

La presente autorizzazione ha validità fino al _____.

Catanzaro Marina, _____

IL COMANDANTE DEL PORTO
